

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE " IL CAPRIFOGLIO" ONLUS"

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E SEDE.

E' costituita a tempo indeterminato una Associazione non lucrativa di utilità sociale, denominata "Il Caprifoglio" ONLUS.

L'Associazione ha Sede legale in Roma, Via Flavio Stilicone nr.92, ha carattere ed operatività nazionale ed internazionale, C.F. 97441520588.

L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale.

Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome :

"Il Caprifoglio" ONLUS seguito dall'indicazione della località della sede.

ARTICOLO 2 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'associazione è illimitata; potrà essere sciolta su delibera dell'assemblea.

ARTICOLO 3 – OBIETTIVI E FINALITA'

L'associazione, laica è apolitica, svolge attività attraverso le prestazioni spontanee e gratuite dei suoi aderenti.

L'associazione potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione non persegue in alcun modo finalità di lucro, ha struttura e contenuti democratici, opera in ambito nazionale ed internazionale ha esclusivamente fini di solidarietà sociale, ed ha lo scopo di aiutare esclusivamente minori adolescenti e persone adulte che siano tutte in condizioni di svantaggio.

Essa si propone l'obiettivo di creare, promuovere, sostenere, coordinare e/o dirigere iniziative nei campi educativo, economico, culturale, sociale e sanitario rivolte alle persone più povere e svantaggiate.

L'Associazione per il perseguimento delle finalità sopraindicate eserciterà esclusivamente le seguenti attività IN FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE IN RAGIONE DI CONDIZIONI FISICHE, PSICHICHE, ECONOMICHE, SOCIALI O FAMILIARI:

- 1) realizzazione e sostegno di progetti di emancipazione economica e culturale
- 2) realizzazione e sostegno di progetti di formazione culturale, professionale e d'inserimento lavorativo
- 3) messa a disposizione di aiuti economici e tecnologici;
- 4) messa a disposizione di assistenza sanitaria;
- 5) partecipazione ad interventi di emergenza e di soccorso della popolazione colpita da calamità naturali e simili;

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e accessorie di cui al comma 5 art. 10 legge 460 del 1997.

ARTICOLO 4 – RACCOLTA FONDI

L'Associazione "Il Caprifoglio" ONLUS si impegna a rilasciare sempre e comunque regolare ricevuta a fronte di ogni offerta in denaro proveniente da soggetti terzi.

ARTICOLO 5 – COPERTURA DEI PROGETTI

A nessuno è permesso di eseguire mansioni che non siano state approvate e demandate dal C.D. salvo che attinenti a relativi incarichi già ricevuti e verbalizzati, per cui è buona norma attenersi il più possibile al bilancio di spesa stabilito.

Comunque nel verbale di Assemblea è utile inserire, in caso di maggiori entrate o minori spese o viceversa, quanto sarà possibile destinare di tali proventi a nuovi progetti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

SOCI

ARTICOLO 6 – REQUISITI, AMMISSIONE, DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

L'associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica religiosa.

Sono Soci le persone intervenute nell'atto costitutivo dell'Associazione e le persone che s'impegnano nella gestione dell'attività dell'Associazione, che, previa presentazione di una domanda sono accettate all'unanimità dal Consiglio Direttivo e che sottoscrivono la quota stabilita dal Consiglio Direttivo stesso.

L'Associazione tiene costantemente aggiornato l'elenco dei Soci.

Tutti i soci hanno diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a motivare il diniego ad una domanda di ammissione.

I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, che viene annualmente decisa dal Consiglio Direttivo, e a contribuire alle attività dell'associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento minimo di cui sopra.

E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi.

La quota non è trasmissibile ne rivalutabile in quanto qualsiasi versamento si intende a fondo perduto.

In particolare il versamento non è rivalutabile ne ripetibile nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'aderente.

Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né per successione a titolo particolare o universale.

L'adesione dei soci ha durata illimitata, fatti salvi i seguenti casi:

- a) decesso
- b) dimissioni
- c) espulsioni
- d) morosità

-I Soci possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Associazione a far tempo dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

Nessun diritto può essere vantato dai Soci receduti o decaduti.

-Il Consiglio Direttivo può decidere l'espulsione di un socio per i seguenti motivi:

inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

-Il socio decade automaticamente con il mancato pagamento della quota sociale annuale.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ARTICOLO 7 – CATEGORIE DEI SOCI

I soci possono essere: Fondatori e Ordinari.

I soci Fondatori sono quelle persone che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo;

I soci Ordinari sono coloro che aderiranno successivamente all'associazione.

Per il riconoscimento della qualifica di socio benemerito e di socio onorario è competente l'assemblea dei soci

ARTICOLO 8 – RIMBORSO SPESE AI SOCI

Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente, in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

Sono rimborsabili le spese sostenute per l'espletamento delle cariche preventivamente autorizzate e documentate.

La documentazione viene consegnata al Segretario-Tesoriere il quale dopo aver avuto il mandato del C.D. effettua; acconti in anticipo, saldi, rimborsi e li registra nel bilancio consuntivo.

E' il Consiglio Direttivo che approva, sulle indicazioni ricevute, tali rimborsi e da mandato al Segretario-Tesoriere di agire in proposito.

I tempi e i modi vengono stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario-Tesoriere

ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione, investito delle preminenti deliberazioni e dell'orientamento generale della stessa.

Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che si accerta della regolarità della convocazione e costituzione, del diritto di intervenire e della validità delle deleghe.

In caso di sua assenza presiede il Vicepresidente, nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un suo presidente.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno prima della chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria invece può essere convocata dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritengano necessario; o su richiesta scritta di almeno un terzo di tutti i soci.

L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

- Compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto preventivo e consuntivo;
- b) discute ed approva i programmi delle attività da svolgere;
- c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) discute e delibera su ogni argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

-Compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a)deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento e liquidazione dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti i soci fondatori e sostenitori;
- b) deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto;
- c) deliberare su ogni argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno.

ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie si effettua con avviso scritto a mezzo raccomandata o telefax o SMS e per posta elettronica spedito almeno otto giorni prima della data stabilita per l'adunanza e dovrà contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida in prima convocazione solo se è presente o rappresentata la maggioranza semplice dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, fatta eccezione per le delibere relative allo scioglimento o liquidazione dell'Associazione, per le quali occorrerà la maggioranza di almeno i tre quarti di tutti i soci.

Le votazioni dell'assemblea avverranno per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto a seconda delle indicazioni date.

Ogni Socio ha diritto a un voto e può delegare un altro Socio che non può essere portatore di più di tre deleghe.

Le delibere sono valide con il consenso della metà più uno complessiva dei soci presenti o rappresentati, fatta eccezione per le delibere, per le quali è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti i soci.

L'Assemblea è sovrana, le delibere assunte secondo le norme previste dal presente Statuto vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.
Copia di tutte le delibere dell'Assemblea sono depositate presso la sede legale a disposizione degli associati, i quali hanno facoltà di chiederne copia.

ARTICOLO 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti da tre a nove (sempre in numero dispari) secondo quanto stabilito al momento dell'elezione.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea Ordinaria tra i soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario-Tesoriere.

Ai Consiglieri potrà essere corrisposto il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea indicandone le priorità;
- b) delibera su ogni questione per l'attuazione delle sue finalità;
- c) convoca l'Assemblea dei soci;
- d) elabora il rendiconto consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;
- e) cura la gestione dell'Associazione, provvedendo alla riscossione dei contributi, al pagamento delle obbligazioni contratte ed alla riscossione dei crediti essendogli demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- f) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- g) delibera sull'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci;
- h) verifica annualmente i requisiti richiesti per la permanenza dei soci nell'Associazione;
- i) eroga sanzioni disciplinari
- j) delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Presidente o da altro membro del consiglio direttivo;
- k) delibera sulla partecipazione dell'Associazione ad enti e istituzioni pubbliche o private che interessano la sua attività;
- l) redige – modifica – revoca i regolamenti interni;
- m) procede agli adempimenti relativi all'avvio o interruzioni di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- n) designa eventuali collaboratori per le attività sociali anche tra i non soci;

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso.

Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei Consiglieri.

Le delibere sono prese a maggioranza dei componenti presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 13 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e sovrintende alla conduzione della stessa.

Compiti del Presidente:

- a) stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegni comunque l'Associazione;
- b) rappresenta in giudizio l'Associazione, risponde dei fatti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione;
- c) attua le deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- d) delega, in via transitoria o permanente, a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti;
- e) può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli poi alla ratifica del Consiglio Direttivo;
- f) delibera spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'assemblea ordinaria;
- g) collabora con il segretario-tesoriere e vigila sulla tenuta dei libri contabili;
- h) cura i rapporti con le banche ed enti privati, può erogare fondi su espressa delibera del Consiglio Direttivo e nei limiti da questo indicati.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome ed in rappresentanza dell'Associazione attesta di per se l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

In caso di impossibilità di funzionamento dell'Associazione, il membro più anziano del Consiglio Direttivo assumerà la posizione di presidente in attesa di ricostituire al più presto gli organi statutari.

ARTICOLO 14 – SEGRETARIO-TESORIERE

Il Segretario-Tesoriere, previa approvazione del Consiglio Direttivo, può ordinare ed acquistare materiali necessari per l'attuazione dell'art. 3 ne cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, cura rimborsi ed in genere ogni atto contenente una attribuzione o diminuzione del patrimonio dell'Associazione.

Il Segretario-Tesoriere cura la verbalizzazione dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Segretario-Tesoriere cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli.

PATRIMONIO

ARTICOLO 15 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Costituiscono entrate dell'Associazione:

- a) i contributi e le sovvenzioni ordinarie e speciali dello Stato, delle regioni e di ogni altro ente pubblico o privato;
- b) le quote dei soci;
- c) le provvidenze previste per le associazioni di volontariato;
- d) donazioni, legati, eredità e lasciti in genere;

- e) le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi;
- f) i proventi delle attività espletate;
- g) i redditi patrimoniali;
- h) le sovvenzioni delle istituzioni dell'Unione europea e gli aiuti di altre istituzioni estere;
- i) i proventi derivanti da attività di sponsorizzazione con aziende nazionali e internazionali.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili di proprietà o comunque acquisiti;
- b) dalle quote sociali e da versamenti volontari dei soci;
- c) dagli utili derivanti dalle attività svolte, da raccolte pubbliche, attività commerciali e produttive marginali nel rispetto della normativa vigente;
- d) da contributi, erogazioni o lasciti in danaro da parte di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e di altri enti pubblici o privati;
- e) dalle entrate derivanti da incontri e convegni organizzati, patrocinati o incentivati dall'Associazione;
- f) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) da redditi patrimoniali;
- h) da sovvenzioni delle istituzioni dell'Unione europea e gli aiuti di altre istituzioni estere;
- i) da contributi di organismi internazionali;
- j) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 17 – LIBRI E DOCUMENTI

Oltre alla tenuta degli eventuali libri prescritti dalla legge, l'Associazione può tenere i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

Tutti i libri e i documenti dell'Associazione sono visibili agli aderenti che ne facciano motivata istanza al Presidente; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 18 – BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto annuale economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I rendiconti approvati dall'Assemblea vengono depositati presso la sede legale, gli associati hanno facoltà di consultarli e di chiederne copia.

In caso di particolari esigenze l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei rendiconti potrà essere convocata nel più ampio termine di centoottanta giorni.

ARTICOLO 19 – SCIoglimento DALL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione verranno devoluti ad altre associazioni con finalità analoghe, secondo le indicazioni stabilite dall'Assemblea che delibera lo scioglimento ovvero a fini di pubblica utilità secondo quanto previsto dalla legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge stessa.

ARTICOLO 20 – CLAUSOLE DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti si richiamano le norme di legge in materia.

Il presente Statuto è stato letto, discusso, approvato dai soci fondatori in data 24 marzo 2007

Roma 24 marzo 2007

Statuto comprendente modifiche apportate in data 06 settembre 2009